



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE
Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

TRASMISSIONE VIA PEC

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI SALERNO

e per conoscenza

AL SEGRETARIATO GENERALE MISE

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: "Procedimento di rinnovo del Consiglio camerale 2021 – 2026 – Richiesta di parere"

Rif. Vs. nota 0036953/U del 13/10/2021

Si fa riferimento alla nota del 13/10/2021 richiamata in oggetto, agli atti della scrivente Direzione con prot. n. 0294717 di pari data, con la quale è stato richiesto un parere "circa la legittimazione della Confcommercio Campania, a partecipare alla procedura di rinnovo di questa Camera di Commercio, tenuto conto dell'assenza del livello territoriale provinciale ed in considerazione del regime commissariale ex art. 21 dello Statuto confederale, che caratterizza il livello regionale dell'Associazione".

Preliminarmente è opportuno rilevare che in fase di istruttoria è stata acquisita agli atti la documentazione allegata alla predetta richiesta di parere, comprensiva degli elementi trasmessi dal Presidente della Camera di commercio di Napoli in ordine alla sentenza n. 6089/2021 resa dal TAR Campania in un giudizio che ha visto come attore la medesima associazione imprenditoriale Confcommercio Campania. Al riguardo, dall'esame della sentenza si rileva che per la fattispecie trattata - che attiene a un bando per la concessione di ausili finanziari alle associazioni datoriali - il TAR Campania ha ritenuto che un'associazione di categoria avente valenza regionale non partecipi ad un bando riservato espressamente a soggetti aventi una dimensione provinciale, tenuto conto del disposto della *lex specialis* di concessione dei contributi. In altri termini il TAR ha ritenuto la normativa richiamata da parte ricorrente in materia di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011) non dirimente rispetto alla casistica oggetto di gravame.

DGVECSSC – DIV. VIII
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
Dott.ssa Carla Altobelli
e-mail: carla.altobelli@mise.gov.it
pec: dgv.div08@pec.mise.gov.it



Venendo dunque alla fattispecie di interesse, in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento DM 156/2011 relativo al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 2 comma 2: *“Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante,...”* e comma 6: *“Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale”.*

Con riferimento ai soprarichiamati commi 2 e 6 si prende atto di quanto dichiarato da codesta rispettabile Camera di commercio nella nota in oggetto, in relazione all'istanza di partecipazione alla procedura *de qua* da parte dell'associazione “Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Campania” e che l'associazione in questione opera sul territorio da oltre tre anni (precisamente dal 2008). Si prende atto, altresì, dell'assenza del livello territoriale provinciale della medesima associazione e, infine, del richiamo a quanto precisato nella nota ministeriale n. 49851 del 9/04/2015 (*“A parere di questo Ministero le associazioni di categoria appartenenti alla medesima confederazione nazionale, strutturare sia a livello regionale che provinciale, potranno scegliere se partecipare alla procedura di costituzione del nuovo Consiglio come associazione regionale o come Associazioni provinciali in apparentamento tra loro”*).

Ciò premesso, riguardo in particolare all'associazione Confcommercio della Regione Campania, si rappresenta che a norma dello Statuto, art. 14 bis - in linea peraltro con il medesimo ordinamento della Confederazione di livello nazionale - sono previsti i casi e le modalità di commissariamento, nonché la decadenza di tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato ad accezione dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri; è previsto inoltre che i poteri degli Organi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti opportuni. Pertanto, ai fini della soprarichiamata dichiarazione, redatta secondo lo schema Allegato A del DM 156/2011, giova ricordare che il Commissario assume anche i poteri del Presidente, il quale “ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'organizzazione; ne ha la firma, che può delegare...” (art. 27 dello Statuto).

Si rileva, in proposito, che con Delibera della Confederazione nazionale “Confcommercio Imprese per l'Italia” del 24/03/2017 è stato disposto il commissariamento della Confcommercio Campania, successivamente prorogato sino al 31/12/2021, ed è stato nominato quale Commissario il dott. Giacomo Errico, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto




della medesima Confederazione nazionale. L'articolo 21, comma 5, del citato Statuto, dispone che nel caso di nomina di un Commissario "i poteri degli organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario il quale adotta i provvedimenti ritenuti opportuni". Pertanto, qualora tale Delibera di commissariamento sia divenuta inoppugnabile ai sensi del soprarichiamato art. 21 dello Statuto della Confederazione nazionale, si ritiene che la Confcommercio della Regione Campania possa essere legittimata a partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale e il Commissario sia il soggetto competente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2 del DM 156/2011.

Inoltre, riguardo al comma 6, laddove specifica che per le organizzazioni costituite e strutturate solo a livello nazionale o regionale la dichiarazione e le designazioni *"sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale"*, si ritiene che tale precisazione concerne l'ambito di riferimento dei dati da riportare nella dichiarazione (quali ad es. il numero delle imprese iscritte e il numero degli occupati) che rimane sempre quello della circoscrizione provinciale di riferimento anche nel caso in cui alla procedura concorra l'organizzazione di livello territoriale superiore (nazionale o regionale).

Infine, richiamando il tenore meramente consultivo della presente nota e fermo restando il ruolo centrale che la Regione è chiamata a svolgere in qualità di titolare della competenza in ordine al procedimento in argomento, è opportuno rammentare che l'art. 5 del DM 156/2011 attribuisce all'Ente camerale e più precisamente al responsabile del procedimento - che ha pieno accesso a tutte le informazioni documentate - specifici compiti, già oggetto di precedenti approfondimenti da parte del Ministero, con le note prot. n. 0217427 del 16/11/2011 e n. 0039517 del 07/03/2014 (allegate alla presente), anche al fine di valutare al meglio *"la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento"* e di *"verificare se sussistono cause di esclusione"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianluca Scarponi

 Firmato
digitalmente da
Gianluca Scarponi
Data: 2021.11.10
17:51:41 +01'00'